

Procedura aperta n. 18/2023

Quesiti del 13/04/2023

Quesito n. 1

Si chiede se l'eventuale rinnovo biennale sia obbligatorio per la Compagnia.

Risposta n. 1

Tanto per l'aggiudicatario quanto per la Città, il rinnovo del contratto costituisce una facoltà.

Quesito n. 2 e 3

-Si chiede conferma della possibilità di partecipare in coassicurazione per un lotto e in forma individuale per altri

-Si chiede se in caso di coassicurazione sia prevista/imposta una quota minima per la Delegataria

Risposta n. 2 e 3

Si rinvia alla risposta n. 2 dei quesiti pubblicati il 07.04.

Quesito n. 4

Si chiede conferma che nel caso di elevazione di uno dei limiti previsti dalla scheda di offerta tecnica per il quale è previsto sottolimito in percentuale per singola ubicazione, lo stesso continuerà a trovare applicazione.

Risposta n. 4

Si conferma.

Quesito n. 5

Si chiede conferma che nel caso di riduzione di un minimo di scoperto previsto dalla scheda di offerta tecnica, la percentuale di scoperto continuerà ad operare

Risposta n.5

Si conferma che la riduzione riguarda il solo minimo di scoperto.

Quesito n. 6

Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro e annualità assicurativa, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie.

Risposta n. 6

La Tabella LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE presente in CSA prevede un massimale di € 100.000.000 quale limite di indennizzo per periodo di assicurazione.

Quesito n. 7

Si chiede di conoscere stop loss, franchigia frontale, limiti, scoperti/ franchigie relativi alle garanzie acqua condotta, spese ricerca riparazione del guasto, eventi atmosferici, eventi socio politici, terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, cedimento e franamento.

Risposta n. 7

Quanto richiesto è esplicitato nel CSA.

Quesito n. 8

Si chiede conferma che a prescindere dall'accettazione della miglioria furto, portavalori, Valori e preziosi contenuti nei mezzi di custodia all'interno dei beni immobili e Guasti ed atti vandalici causati da ladri risultino operanti con limiti, scoperti/franchigie indicate.

Risposta n. 8

Si conferma.

Quesito n. 9

Chiediamo se l'elenco fabbricati fornito risulti completo.

Risposta n. 9

Si conferma.

Quesito n. 10

Chiediamo se tra i beni assicurati debbano intendersi compresi anche il Palazzo Reale, compresa la biblioteca, e il Museo Egizio.

Risposta n. 10

Palazzo Reale e Museo Egizio non afferiscono al patrimonio della Città, come si evince dall'elenco pubblicato.

Quesito n. 11

Si chiede se l'Ente abbia apposita polizza a copertura delle opere d'arte.

Risposta n. 11

La Città non ha polizze fine arts attive.

Quesito n. 12

In caso di risposta negativa al quesito di cui sopra chiediamo elenco delle opere con relativo valore o quantificazione delle stesse.

Risposta n. 12

Non è disponibile un elenco degli oggetti e delle opere d'arte.

Quesito n. 13

Si chiede conferma che ove la percentuale di scoperto operi per singolo fabbricato e relativo contenuto anche il minimo di scoperto operi nel medesimo modo.

Risposta n. 13

La risposta è positiva in quanto il "minimo di scoperto" è funzione diretta dello scoperto per singola ubicazione.

Quesito n. 14

Si chiede conferma che siano esclusi dalla copertura strade e la rete ferrolotranviaria.

Risposta n. 14

Si conferma che sono escluse strade al di fuori del perimetro o dell'area di pertinenza dei fabbricati e la rete ferro filotranviaria.

Quesito n. 15

Si chiede conferma che le clausole Esclusione malattie trasmissibili e Esclusione Cyber siano prevalenti ed in deroga ad eventuali diverse disposizioni previste dal Capitolato.

"Esclusione Cyber risk" Property

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" e "Incidente Cyber" ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico" non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" e/o un "Incidente Cyber";

- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" e/o un "Incidente Cyber" costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quesito n. 16

Si chiede disponibilità dell'Ente in caso di aggiudicazione del rischio ad inserire in emissione della polizza la clausola seguente:

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

Risposta n. 15 e 16

Si rinvia a quanto già specificato nelle risposte n. 3 e 4 ai quesiti pubblicati il 3/4/2023.

Quesito n. 17

Con riferimento all'ART. 27 CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI, si chiede cortesemente di specificare più dettagliatamente le modalità di irrogazione della penale di 5.000,00 nel caso di Mancato rispetto delle prestazioni minime indicate nel presente articolo. In particolare si chiede se la penale di 5.000,00 sarà irrogata ogni qual volta la società non ottempererà ad

una delle disposizioni contenute nel citato art.27, punto 2. Infine si chiede se detta penale di Euro 5.000,00 riguarda anche le disposizioni contenute nel citato art.27, punto 1 ed in caso positivo, si chiede di specificare più dettagliatamente le modalità di irrogazione della stessa.

Risposta n. 17

La penale di euro 5.000,00 è applicata ogniqualvolta l'aggiudicatario venga meno al rispetto delle prestazioni minime richieste dall'art. 27. Nello specifico, si applicherà la penale in caso di mancata operatività parziale del CLS (mancata operatività di uno o più servizi di cui alle lettere a, b, c, d, del punto 1).

La mancata operatività totale del CLS nei termini di cui al citato articolo determinerà la risoluzione del contratto e relative conseguenze.

L'applicazione delle penalità sarà comunque preceduta da nota di contestazione dell'addebito, alla quale l'aggiudicatario potrà controdedurre entro 5gg.